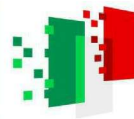




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO



Intervento ID 643 "Intervento di sostituzione edilizia a completamento PRU ex Macelli in via Niccolai nel Comune di Borgo San Lorenzo, contenuto nella proposta ID916 "Home in Inner Metropolis" del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3

CUP: I61B21000380001



FINANZIAMENTO:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M5C2 - Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) - decreto direttoriale MIMS n.804 del 20.01.2022

**SOGGETTO BENEFICIARIO
ATTUATORE 1° LIVELLO:**

Città Metropolitana di Firenze



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Cristiano Rebecchi
(Direttore Generale CasaSpa)

**SOGGETTO BENEFICIARIO
ATTUATORE 2° LIVELLO:**

Casa SPA



SOGGETTO REALIZZATORE:

Casa SPA



TAV. N°	DISEGNO:	SCALA:
ES-EG	SCHEMA DI CONTRATTO	DATA:
00.9		NOVEMBRE 2023
BL04 -ES-EG- 00.9-01		
 	ADDETTO ALLA VERIFICA	
	Geom. A.Romagnoli	Ing. A.Bevilacqua



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



CONTRATTO DI APPALTO

PROCEDURA RISTRETTA (ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA IN BORGO S. LORENZO, VIA NICCOLAI, A COMPLETAMENTO PRU EX MACELLI.
Finanziamento: PINQuA - Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020) confluito nel PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR (decreto Direttoriale Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20.01.2022) M5 – C2 – INVESTIMENTO 2.3, oltre all'integrazione di richiesta con procedura ordinaria di accesso al FOI2023, di cui al D.M. MEF del 10.02.2023, e confermata con Decreto della Ragioneria dello Stato n. 154 del 19.05.2023
CUP: I61B21000380001
ID PINQUA: 196
ID INTERVENTO: 643
Stazione Appaltante: CASA S.p.A
CIG: 9906192040

Il giorno _____, tra le parti:

- 1) **Ing. Cristiano Rebecchi**, nato a Cremona il 15.01.1970, domiciliato per la carica presso la Società di cui in appresso, il quale dichiara di intervenire, come interviene e stipula, non in proprio ma in rappresentanza di CASA S.p.A. di Firenze C.F.: 05264040485 – R.E.A. n. 533622 – Capitale sociale € 9.300.000,00 interamente versato (che nel prosieguo del presente atto potrà anche essere indicata brevemente come "Società"), nella sua qualità di Direttore Generale di CASA S.p.A. in forza della procura notarile
- 2) **Sig.**, nato a il, non in proprio, ma in rappresentanza dell'Impresa, con sede legale nel Comune di, Via - cap - Cod. Fisc. e P.IVA, nella sua qualità di Legale Rappresentante, detta Parte nel prosieguo del

presente atto potrà anche essere indicata brevemente come "Impresa", "Appaltatore", "Aggiudicatario", "Affidatario".

P R E M E S S O C H E

- 1) Nelle date del 2023, è stata esperita da CASA S.p.A. una procedura telematica ristretta (ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50) per l'esecuzione tutti i lavori, le opere, le prestazioni e le forniture comunque necessarie per l'intervento di rigenerazione urbana attuato mediante la demolizione degli ultimi tre fabbricati del comparto degli ex Macelli comunali e la realizzazione di 8 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, con relative pertinenze e locale commerciale al piano terra, su una porzione di terreno di proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo, ubicato in via Niccolai nel Comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento verrà eseguito nell'ambito PINQuA - Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020) confluito nel PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR (decreto Direttoriale Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20.01.2022) M5 – C2 –INVESTIMENTO 2.3, oltre all'integrazione di richiesta con procedura ordinaria di accesso al FOI2023, di cui al D.M. MEF del 10.02.2023, e confermata con Decreto della Ragioneria dello Stato n. 154 del 19.05.2023 - CUP: I61B21000380001 - ID PINQUA: 196 - ID INTERVENTO: 643.
- 2) con decisione del Direttore Generale n. . del ...2023, la procedura di cui in oggetto è stata aggiudicata all'operatore economico, con sede legale nel Comune di, Via, .. - cap - Cod. Fisc. e P.IVA, che ha riportato un punteggio pari a punti ed ha offerto un ribasso del%;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti contraenti, come rispettivamente sopra rappresentate, stipulano quanto in appresso.

ARTICOLO 1- OGGETTO DEL CONTRATTO

CASA S.p.A. di Firenze affida all'operatore economico, con sede legale nel Comune di - cap - Cod. Fisc. e P.IVA, il quale accetta, l'esecuzione tutti i lavori, le opere, le prestazioni e le forniture comunque necessarie per l'intervento di rigenerazione urbana attuato mediante la demolizione degli ultimi tre fabbricati del comparto degli ex Macelli comunali e la realizzazione di 8 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, con relative pertinenze e locale commerciale al piano terra, su una porzione di terreno di

proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo, ubicato in via Niccolai nel Comune di Borgo San Lorenzo.

Detti lavori devono essere consegnati alla Stazione Appaltante perfettamente ultimati in ogni loro parte ed in perfetto stato di agibilità ed uso.

La descrizione specifica di tutte le attività oggetto del presente appalto è contenuta nel Capitolato Speciale Parte II.

Il succitato documento sono parte integrante del presente Capitolato e sono reperibili gratuitamente, come tutta la documentazione a base di gara, sulla piattaforma web di CASA S.p.A. <https://casaspa.acquistitelematici.it>.

L'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile. Si evidenzia che la realizzazione delle opere progettate per il raggiungimento prestazionale richiesto/offerto è da effettuarsi su patrimonio normalmente occupato dagli inquilini assegnatari di contratto di locazione.

ULTERIORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE.

- a. Assistenza alle pratiche di collaudo tecnico-amministrativo e di chiusura contabile.
- b. Qualsiasi comunicazione necessaria alle autorità competenti prevista dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 2 - IMPORTO

L'importo di aggiudicazione - al netto del ribasso offerto dall'appaltatore, pari al%. è il seguente.....

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO

PINQuA - Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020) confluito nel PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR (decreto Direttoriale Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20.01.2022) M5 – C2 – INVESTIMENTO 2.3, oltre all'integrazione di richiesta con procedura ordinaria di accesso al FOI2023, di cui al D.M. MEF del 10.02.2023, e confermata con Decreto della Ragioneria dello Stato n. 154 del 19.05.2023 - CUP: I61B21000380001 - ID PINQUA: 196 - ID INTERVENTO: 643

Beneficiario e soggetto attuatore di primo livello: Città Metropolitana

Soggetto attuatore di secondo livello: CASA S.p.A.

Stazione Appaltante: CASA S.p.A

ARTICOLO 4 – TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è di 610 gg. n.s.c.

Detto termine è già comprensivo delle interruzioni per ferie della mano d'opera dipendente, festività e scioperi, nonché altre interruzioni possibili dovute a condizioni climatologiche sfavorevoli normalmente ricorrenti.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori appaltati decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In analogia con l'art. 2963 c.c., i giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna e sospensione dei lavori non saranno conteggiati fra quelli utili; i giorni nei quali verranno redatti i verbali di ripresa ed ultimazione delle opere saranno conteggiati fra quelli utili.

CASA S.p.A. avverte, che considererà come inadempimento contrattuale ogni contestazione che si traduca in un ritardo nell'avvio e nella regolare esecuzione dei lavori.

Si sottolinea che in ogni caso l'intervento dovrà essere collaudato ed in utilizzo entro e non oltre il 31/03/2026 come previsto dal finanziamento di cui all'epigrafe.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Le parti danno atto che, il presente appalto dovrà essere svolto secondo le modalità obbligatorie di cui al Capitolato Speciale parte I, al Capitolato Speciale parte II e al Capitolato Informativo, che sono allegati al presente contratto quali parti integranti e sostanziali.

ARTICOLO 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

Le parti danno atto che, Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, Decreto Semplificazioni bis, in deroga all'articolo 113-bis, Codice Appalti, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera all'0.6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale. È altresì prevista da parte della Stazione Appaltante, l'applicazione di penali intermedie, calcolate secondo la stessa percentuale e gli stessi limiti generali, che saranno riferite al totale delle voci di crono programma per le quali l'appaltatore abbia maturato ritardi non giustificati da modifiche autorizzate alla programmazione. Tali penali intermedie verranno applicate e conteggiate nel primo S.A.L. disponibile.

Le parti danno atto altresì che, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, Decreto Semplificazioni bis, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e ferma restando

l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Tale importo sarà corrisposto nel conto finale nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico, fino ad un massimo costituito dall'importo determinato da quanto residuo nel Quadro Economico alla voce imprevisti

ARTICOLO 8 - AVVERTENZE SPECIALI RELATIVE ALL'APPALTO

L'aggiudicatario prende atto delle avvertenze speciali di seguito riportate, già rese note nella lex specialis di gara:

- 1) Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
- 2) Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di

scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali e aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

- 3) Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, Decreto Semplificazioni bis, in deroga all'articolo 113-bis, Codice Appalti, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera all'0.6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale. È altresì prevista da parte della Stazione Appaltante, l'applicazione di penali intermedie, calcolate secondo la stessa percentuale e gli stessi limiti generali, che saranno riferite al totale delle voci di crono programma per le quali l'appaltatore abbia maturato ritardi non giustificati da modifiche autorizzate alla programmazione. Tali penali intermedie verranno applicate e conteggiate nel primo S.A.L. disponibile.
- 4) Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, Decreto Semplificazioni bis, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e ferma restando l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Tale importo sarà corrisposto nel conto finale nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico, fino ad un massimo costituito dall'importo determinato da quanto residuo nel Quadro Economico alla voce imprevisti.
- 5) In caso di Avvalimento, ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016, nel contratto di Avvalimento dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di esclusione, le risorse umane e strumentali oggetto di Avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria. Quest'ultima, inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione oggetto dell'appalto direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel contratto, in adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di Avvalimento. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto d'Appalto svolgerà regolari controlli al fine di verificare il pieno rispetto di quanto sopra specificato.
- 6) Ai sensi della normativa vigente in materia (articolo 8, comma 10-bis, del decreto-

legge n. 76 del 2020 - decreto semplificazioni - e Decreto Ministeriale 143/2021) l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente produrre il DURC DI CONGRUITA' rilasciato dalla CASSA EDILE territorialmente competente, prima dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa. In caso di non presentazione di detto DURC DI CONGRUITA' o in caso di DURC irregolare CASA S.p.A. non procederà al pagamento del saldo finale dei lavori. Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria SOA OG1 (prevalente).

- 7) Secondo quanto stabilito dall'articolo 29, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, Codice Appalti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del sopra menzionato articolo 29.
- 8) Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, eventuali economie derivanti dal ribasso oltre agli imprevisti già ricompresi nel quadro economico sopra indicato saranno utilizzati per la realizzazione di opere aggiuntive, individuate negli appositi elaborati, per un importo di lavori pari ad € 132.800,50 (tutte le lavorazioni rientrano nella categoria OG1). Tali lavorazioni potranno essere affidate all'Impresa aggiudicataria agli stessi patti e condizioni.
- 9) CASA S.p.A. considera causa di risoluzione immediata del contratto d'appalto i seguenti inadempimenti:
 - La mancata presentazione o la presentazione inefficace di richieste di nulla osta, richieste di autorizzazione e altre richieste, necessarie all'esecuzione delle opere ed il cui mancato ottenimento comporta l'impossibilità di eseguire le opere;
 - la mancanza o la ritardata consegna della documentazione prevista per l'inizio dei lavori e per eventuali subappalti a seguito di richiesta della D.L.;

- il mancato effettivo inizio dei lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna, in considerazione della data di chiusura dell'intervento fissata dal finanziamento;
- Il mancato rispetto degli obblighi e dei principi specificatamente previsti e/o richiamati per la misura di finanziamento (ad esempio in tema di risorse umane o al rispetto del principio DNSH);

ARTICOLO 9 - CAUSE DI RISOLUZIONE IMMEDIATA

Le parti prendono atto che, come precisato nella *lex specialis* di gara, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente contratto, CASA S.p.A. considera causa di risoluzione immediata del presente contratto d'appalto i seguenti inadempimenti:

- La mancata presentazione o la presentazione inefficace di richieste di nulla osta, richieste di autorizzazione e altre richieste, necessarie all'esecuzione delle opere ed il cui mancato ottenimento comporta l'impossibilità di eseguire le opere;
- la mancanza o la ritardata consegna della documentazione prevista per l'inizio dei lavori e per eventuali subappalti a seguito di richiesta della D.L.;
- il mancato effettivo inizio dei lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna, in considerazione della data di chiusura dell'intervento fissata dal finanziamento;
- Il mancato rispetto degli obblighi e dei principi specificatamente previsti e/o richiamati per la misura di finanziamento (ad esempio in tema di risorse umane o al rispetto del principio DNSH);

ARTICOLO 10 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono controfirmati ed allegati al contratto, di cui fanno parte integrante:

- Stampato "Offerta Economica"(Allegato "A");
- Offerta di Gestione Informativa(Allegato "B");
- Stampato "S2" (Allegato "C");
- Capitolato Speciale d'Appalto parte I (Allegato "D");
- Capitolato Speciale d'Appalto parte II (Allegato "E");
- Marche da bollo per assolvimento imposta bollo (allegato "F").
-
-
-

ARTICOLO 11 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Per le condizioni di esecuzione le Parti fanno riferimento a quanto disposto dal D. lgs. n. 50/2016 e s.m. e dal c.c..

Le parti sono altresì vincolate al rispetto di tutte le normative vigenti o che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione dei lavori in quanto applicabili al presente contratto.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO

Le Parti richiamano espressamente nel presente contratto quanto previsto dall'art. 105, D.lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'eventuale subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite e preventivamente autorizzate da CASA S.p.A..

ARTICOLO 13 – SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITA' SOCIALE

L'Appaltatore prende atto della volontà di CASA S.p.A. che i lavori si svolgano nel pieno rispetto della sicurezza sul lavoro e che a tal fine la medesima CASA S.p.A. ha sottoscritto in data 1.2.2007 apposito Accordo Operativo con la ASL 10, la Direzione Provinciale del Lavoro e le OO.SS. dei lavoratori, in merito alla sicurezza dei cantieri edili. Detto accordo è stato portato a conoscenza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto che CASA S.p.A. è soggetto certificato SA8000, ISO 45001, in fase di certificazione ISO 37001 e dichiara conseguentemente di uniformare il proprio comportamento ai principi di responsabilità sociale stabiliti dalle suddette norme e certificazioni, fornendo tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di audit pianificate da CASA S.p.A. per implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.

ARTICOLO 14 - INCARICHI

In applicazione dell'art. 2 del Capitolato Generale agli effetti del presente contratto l'Appaltatore comunica che la sede legale dell'impresa è ubicata a

L'Impresa comunica altresì che il nominativo del personale direttivo in cantiere è il seguente:

.....

Le Parti concordano che saranno valide e vincolanti per l'Impresa le intimazioni, notificazioni e/o comunicazioni fatte da CASA S.p.A. alla sede legale dell'Impresa stessa.

ARTICOLO 15 – PAGAMENTI ALL'IMPRESA AFFIDATARIA

Il pagamento dei corrispettivi spettanti all'Aggiudicatario verrà fatto con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto Parte I, Cap. 7.

L'Impresa affidataria indica quale forma di pagamento il bonifico bancario presso il conto corrente di seguito indicato:

c/c intestato a presso Agenzia Filiale

Iban:

L'Impresa affidataria indica altresì, quale persona delegata ad operare sul c/c sopra riportato, il soggetto di seguito indicato:

✓

Il mutamento di quanto sopra indicato dovrà essere tempestivamente e completamente portato a conoscenza di CASA S.p.A..

In difetto di ciò, nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla Società per i pagamenti fatti nei modi di cui al comma precedente.

L'Affidatario prende atto che i pagamenti superiori ad € 5.000,00 sono subordinati, a norma delle vigenti disposizioni, all'accertamento di regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Delle eventuali cessioni di credito, o contratti di factoring, con soggetti abilitati, CASA S.p.A. terrà conto solo in presenza di atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante le generalità del cessionario, il luogo e le modalità di pagamenti delle somme cedute.

L'Affidatario riconosce altresì che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a CASA S.p.A. ove il mutamento delle modalità di pagamento richiesto dall'Affidatario stesso risulti lesivo dei diritti di terzi, esonerando pertanto CASA S.p.A. da ogni verifica in tal senso. Resta fermo che dovrà essere garantito dall'Affidatario il rispetto dell'obbligo di tracciabilità permanente dei flussi finanziari di cui al presente atto, a pena di nullità del medesimo.

Vige pertanto l'obbligo per l'Impresa Affidataria dell'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (C.I.G. 952260918B). La violazione degli obblighi di tracciabilità comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidatario, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136/2010.

ARTICOLO 16- CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è stabilita in € ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Detta cauzione è stata costituita, secondo gli schemi di cui al D.M. 12.3.2004 n.123, mediante garanzia fidejussoria n., rilasciata in data da

Detta cauzione si estingue alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 17 - GARANZIE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ha presentato idonee garanzie assicurative dei lavori così come previsto dalla vigente normativa e dal Capitolato Speciale d'Appalto; detti documenti sono agli atti della Società.

ARTICOLO 18 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI D.L. 4/2022

Secondo quanto stabilito dall'articolo 29, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, per i contratti relativi ai lavori le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, del sopra citato art. 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del sopra menzionato articolo 29.

ARTICOLO 19 – SOTTOSCRIZIONE E REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata non autenticata è stata redatta, secondo la volontà delle Parti, dall'Ufficio Contratti di CASA S.p.A., e resterà in deposito agli atti della Società.

La presente scrittura privata non autenticata, letta integralmente e disgiuntamente dalle Parti viene sottoscritta mediante sottoscrizione digitale.

Il presente atto sarà rubricato con modalità elettroniche con numerazione progressiva in apposito file agli atti di CASA S.p.A..

Le parti concordano che il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., sarà registrato solo in caso di uso, a cura della parte che ne avrà interesse.

Le parti danno atto che si è provveduto ad assolvere l'obbligo di pagamento delle imposte di bollo mediante l'apposizione delle marche da bollo, debitamente annullate, riportate nell'allegato “...” del presente contratto agli atti di CASA S.p.A..

ARTICOLO 20 – APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 9 - CAUSE DI RISOLUZIONE IMMEDIATA

Le parti prendono atto che, come precisato nella *lex specialis* di gara, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente contratto, CASA S.p.A. considera causa di risoluzione immediata del presente contratto d'appalto i seguenti inadempimenti:

- La mancata presentazione o la presentazione inefficace di richieste di nulla osta, richieste di autorizzazione e altre richieste, necessarie all'esecuzione delle

opere ed il cui mancato ottenimento comporta l'impossibilità di eseguire le opere;

- la mancanza o la ritardata consegna della documentazione prevista per l'inizio dei lavori e per eventuali subappalti a seguito di richiesta della D.L.;
- il mancato effettivo inizio dei lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna, in considerazione della data di chiusura dell'intervento fissata dal finanziamento;
- Il mancato rispetto degli obblighi e dei principi specificatamente previsti e/o richiamati per la misura di finanziamento (ad esempio in tema di risorse umane o al rispetto del principio DNSH);
- Il mancato adempimento o l'adempimento incompleto delle obbligazioni previste dalla normativa vigente e dal capitolato informativo in tema di appalto con metodologia BIM.